

9261/2016

ORIGINALE



Avv. Ida D'Ascoli  
Avv. Maria Rosaria Punzo  
80035 Nola, Via Fonseca 136  
tel 0815122353 - fax 0813110622

Tribunale di Nola - Sezione Lavoro.

**RICORSO e ISTANZA ex art. 151 cpc per Giugliano Giovanna**, nata a Ottaviano, il 24/2/1972, CF. GGLGN72B64G190K rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Rosaria Punzo CF. PNZMRS74H68I073H, (avvocatopunzo@pec.giuffre.it) e Ida D'Ascoli CF. DSCDIA72S67F839Y, (avvocatodascoli@pec.giuffre.it) con le quali elettivamente domicilia in Nola, Via Fonseca 136 fax 0813110622 (m a m) contro:

il MIUR, Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca, in persona del Ministro pt;

l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del Direttore Generale p.t.,

la Sig Martuccelli Anna, nata il 26/11/1980 punti 37 ambito Campania 13; presso il proprio domicilio in (81035) Marzano Appio (CE), Via Tuoro Casale;

la Sig. Puca Antonietta nata il 7/7/69 punti 47 Campania 13 presso il proprio domicilio in (81031) Aversa (CE), Via Tevere 24.-

la Sig. Cipriano Carmela, nata il 10/2/68, punti 31, ambito Lazio 0007, presso il suo domicilio in (81042) Rocchetta e Croce (CE), Piazza Don Carlo Zona 4.-

#### FATTO E DIRITTO

A) La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di primo grado, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento redatte presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - CSA Napoli per il triennio 2014/2017. La ricorrente ha residenza a San Giuseppe Vesuviano, (NA), Via Santa Maria La Scala, dove vive con la sua famiglia composta dal marito e due figli di cui uno 12 anni e l'altro di anni 20.

B) E' stata assunta nella scuola con contratto a tempo indeterminato in seno alla procedura, precisamente in fase C, del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98 lettera c) della L. 13/7/015 n. 107; per l'effetto, è stata assegnata ad una sede per l'a.s. 2015/2016, IC. San Gennarello di Ottaviano (NA).

E' stata trasferita - per il prossimo triennio - in regione Veneto, ambito 00018, poi provvisoriamente assegnata ad una scuola di Pollena Trocchia(NA) Istituto Comprensivo Gaetano Donizetti.

C) Con provvedimento 8/4/2016 n. 241, prendendo atto del CCNI mobilità 2016 della scuola, il MIUR ha reso le norme in materia di mobilità del personale docente della scuola, prevedendo una particolare procedura per i docenti che, come la ricorrente, erano stati assunti in attuazione del piano straordinario assunzioni di cui alla L. 107/2015, i quali hanno dovuto partecipare alle procedure di mobilità.

D) Attenendosi alle norme recate dalla richiamata ordinanza, la ricorrente ha presentato tempestiva istanza di mobilità ai fini della assegnazione ad uno degli ambiti territoriali indicati con la domanda stessa (che si allega), indicando le sue preferenze.

La ricorrente ha, quindi, dichiarato i titoli e il servizio utili alla determinazione del punteggio utile ai fini della inclusione nell'elenco dei trasferimenti e indicato gli ambiti territoriali a livello nazionale cui aspirava essere assegnata. Ovviamente, la ricorrente ha indicato gli ambiti della Regione Campania tra i primi cui aspirava. Infatti, l'art. 6 del CCNI mobilità 2016, stabilisce che ... "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenze". Sulla scorta dei titoli e del servizio dichiarati con la domanda di mobilità, l'Amministrazione attribuisce un punteggio secondo l'allegato 1

Avv. Ida D'Ascoli  
Avv. Maria Rosaria Punzo,  
V  
conferisco mandato a rappresentarmi difendermi nel giudizio di cui quest'atto, in ogni suo stato e grado, nelle connesse procedure d'esecuzione, conferendoVi facoltà di transigere. V autorizzo a trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti de D.Lgs. 30/06/2008 n. 196. Eleggo domicilio con Voi in Nola Via Fonseca 136.-

*Giuseppe Giugliano*  
Tal e'  
*M. R. B.*

e D - tabelle di valutazione dei titoli alla ordinanza sulla mobilità 2016. In particolare, l'allegato 1 recante norme in "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase c, ambiti nazionali", dispone che: ***"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina"***.

Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell'istruzione ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: «l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfaccibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva» (pag. 12 par. 2.2. "Assegnazione Ambiti e scuola").

Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

E) A seguito dell'espletamento delle procedure di mobilità, e quindi l'attribuzione di un punteggio a ciascuno dei docenti che hanno presentato istanza di mobilità e visti l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati da ciascuno di essi, alla ricorrente sono stati riconosciuti, così come da questa richiesti, 51 punti utili.

La ricorrente è stata trasferita – per il prossimo triennio – in regione Veneto, ambito 00018 (presso l'I.C. "Filippo Grimani" di Venezia Marghera) che a ben vedere questa non aveva indicato con la sua istanza di mobilità tra le sue preferenze. Tra le sedi indicate come prioritarie preferenze, invece, vi sono diversi ambiti della Regione Campania, Lazio Basilicata ecc..

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento adottato a suo carico (v. nota Giugliano con ricevute).

Sennonché, e come possibile rilevare dalla documentazione affollata (elenco mobilità scuola primaria 2016), personale con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente, si è visto concedere un trasferimento presso sedi in Campania e Lazio. Tutto ciò senza che essi vantassero alcun titolo di preferenza nella scelta della sede.

Sono infatti assegnate alla regione Campania, con punteggio inferiore a 51:

la Sig Martuccelli Anna, nata il 26/11/1980 punti 37 ambito Campania 13, su posto comune;

la Sig. Puca Antonietta nata il 7/7/69 punti 47 Campania 13, su posto comune; ma ancora in Regione Lazio

la Sig. Cipriano Carmela, nata il 10/2/68, punti 31, ambito Lazio 0007,

Va, pertanto, rilevata la illegittimità e l'erroneità dell'operato dell'amministrazione che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Campania 13, che la ricorrente ha indicato al 7° posto nell'elenco delle preferenze territoriali, e ancor di più nell'ambito territoriale Lazio 0007 che la ricorrente ha indicato al 25° posto nell'elenco delle preferenze territoriali docenti con un punteggio inferiore a quello da questa posseduto.

Tutto ciò in violazione dei principi informatori dell'ordinamento in materia di formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali e nel pubblico impiego. In buona sostanza, l'operato dell'Amministrazione viola i principi recati dall'art. 97 della Costituzione in materia di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa oltre ad essere dimostrativo di un vizio nell'istruttoria del procedimento de quo. Difatti, l'assegnazione agli ambiti territoriali, non è avvenuta a vantaggio del candidato che, a fronte della indicazione di una medesima preferenza, ha il punteggio maggiore. Allo stato, non è dato sapere in base a quali principi o in virtù di quali procedure l'Amministrazione abbia proceduto alla assegnazione dei docenti alle regioni e agli ambiti; ai sensi della normativa di riferimento a fronte della indicazione della stessa sede, avrebbe dovuto avere diritto al trasferimento il docente con il punteggio più alto. Così non è stato!!!!

F) Per completezza, va precisato che successivamente alle procedure di mobilità del personale docente della scuola, sono state poste in essere le procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti per l'a.s. 2016/2017. In seno a tale ultima procedura la ricorrente è stata provvisoriamente assegnata ad una scuola di Pollena Trocchia(NA) Istituto Comprensivo Gaetano Donizetti, fino al 31/8/2017.

La ricorrente ha visto accogliere la sua istanza di assegnazione provvisoria anche alla luce della circostanza per cui questa presta assistenza alla suocera, portatrice di handicaps grave. Ma trattandosi di una assegnazione con il carattere della provvisorietà, va da sé che dal settembre prossimo la ricorrente dovrà nuovamente prendere servizio presso l'I.C. "Filippo Grimani" di Venezia Marghera.

G) E' di tutta evidenza che dall'illegittimo trasferimento disposto a carico della ricorrente, discenda la lesione dei suoi diritti di lavoratrice, oltre che un grave disagio organizzativo, personale e familiare che si concreta e concreterà in un danno non patrimoniale e sicuramente non suscettibile di risarcimento per equivalente.

Tra l'altro, solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C. Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, previa fissazione dell'udienza di discussione, voglia l'Ecc.mo Giudice adito accogliere il ricorso e per l'effetto:

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la erroneità e, quindi, la nullità dei provvedimenti di trasferimento adottati dal MIUR a carico della ricorrente con assegnazione alla Regione Veneto ambito 0018;
- b) disapplicare i provvedimenti di suo trasferimento presso tale sede;
- c) condannare il MIUR ad adottare ogni provvedimento utile al fine di assegnare la ricorrente ad una sede nell'ambito territoriale della regione Campania o altro ambito della regione Lazio per il quale abbia fatto richiesta e a cui – in seno alle procedure di mobilità 2016 - siano stati assegnati docenti con un punteggio inferiore a 51, su posto di scuola primaria di primo grado, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017;
- d) in subordine, condannare il MIUR ad adottare nell'immediatezza ogni provvedimento utile al fine di

assegnare la ricorrente ad una sede in un ambito territoriale più vicino al suo luogo di residenza, ad esempio il Lazio, in virtù del punteggio vantato, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017;

- e) ove occorra, accogliere l'istanza ex art 151 cpc, proposta in calce;
- f) condannare il MIUR alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati, antistatari.

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

##### PREMESSO CHE

- a) – con il ricorso si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito voglia accertare e dichiarare l'illegittimità, la erroneità e, quindi, la nullità dei provvedimenti di trasferimento adottati dal MIUR a carico della ricorrente con assegnazione alla Regione Veneto, ambito 000018, presso l'I.C. "Filippo Grimani" di Venezia Marghera;
- b) disapplicare i provvedimenti di suo trasferimento presso tale sede;
- c) condannare il MIUR ad adottare ogni provvedimento utile al fine di assegnare la ricorrente ad una sede nell'ambito territoriale della regione Campania o altro ambito della regione Lazio per il quale abbia fatto richiesta e a cui – in seno alle procedure di mobilità 2016 - siano stati assegnati docenti con un punteggio inferiore a 51, su posto di scuola primaria di primo grado, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017;
- d) in subordine, condannare il MIUR ad adottare ogni provvedimento utile al fine di assegnare la ricorrente ad una sede nell'ambito territoriale Lazio ove siano stati assegnati docenti con un punteggio inferiore a 51, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017;
- e) condannare il MIUR alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati, antistatari;

- atteso che la procedura di mobilità del personale docente della scuola, per l'a.s. 2016/2017, posta in essere dal MIUR a livello nazionale e, poi, relativamente alle singole regioni ha riguardato un numero enorme di docenti, allo stato, è impossibile individuare i nominativi di tutti i docenti controinteressati cui notificare il presente ricorso;

- la notifica nei confronti di tutti gli inclusi negli elenchi della mobilità in qualità di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione;

- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrenti e non idonea al raggiungimento dello scopo;

- sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, incluso quello oggetto del presente giudizio, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, relativamente a ricorsi per l'inserimento in graduatoria ad esaurimento, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso **SI CHIEDE** che l'Ecc.mo Giudice adito, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, mediante

pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Si depositano ed offrono in comunicazione: 1) Domanda mobilità Giugliano; 2) pec Ministero di comunicazione trasferimento 29/07/2016; 3) impugnazione trasferimento Giugliano con allegata ricevute; 4) stralcio ordinanza di mobilità, con allegata; 5) tabella valutazione titoli; 6) decreto del CSA di Napoli 29/7/2016 prot. n. 3410 di mobilità con allegato stralcio elenco trasferimenti 2016; 7) decreto dell'USR del Lazio 29/7/2016 prot. n. 15992 di mobilità con allegato stralcio elenco trasferimenti 2016; 8) assunzione di servizio 1/9/2016 Giugliano presso l'I.C. "Filippo Grimani di Venezia"; 9) assunzione di servizio 19/10/2016 in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Gaetano Donizzetti di Pollena Trocchia.-

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia de quo riguarda rapporti di pubblico impiego, pertanto si è provveduto al pagamento del contributo unificato pari a euro 259/00.

Avv. Ida D'Ascoli

Avv. Maria Rosaria Puzzo

